

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2903

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BICCHIELLI, CAPPELLACCI, D'ALFONSO, GATTA, MAZZETTI,  
MONTEMAGNI, PATRIARCA, ROSSELLO, ZINZI**

Introduzione della sezione III-*bis* del capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente l'impiego dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale per la tutela del patrimonio culturale immobiliare situato in aree soggette a rischio idrogeologico o sismico

*Presentata il 24 aprile 2026*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Italia è uno dei Paesi al mondo con la più alta concentrazione di patrimonio storico-culturale, comprendente chiese, monumenti, edifici storici e siti archeologici di inestimabile valore: un tesoro culturale che rappresenta l'identità, la storia e la memoria del Paese.

In particolare, i borghi e i centri storici minori, custodi di tradizioni secolari, rappresentano una parte essenziale della nostra storia e della nostra cultura. Ognuno di questi luoghi racconta una storia unica, intrecciata con le vicende del territorio e del Paese. I borghi non solo offrono scenari da ammirare, ma sono anche testi-

moni di una lunga storia fatta di tradizioni e di vita quotidiana. Un patrimonio che rischia di andare perduto se non valorizzato e protetto.

Allo stesso tempo, l'Italia è tra i Paesi europei maggiormente esposti ai rischi naturali, in particolare al rischio idrogeologico, consistente in frane e alluvioni, e al rischio sismico, a causa della complessità geomorfologica del territorio e degli effetti dei cambiamenti climatici. Secondo il rapporto « Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio » dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del 2024, il 94,5 per cento dei comuni italiani è esposto a ri-

schio di frane, alluvioni, erosione costiera o valanghe, con circa il 19,2 per cento del territorio nazionale classificato come a maggiore pericolosità. Questi fenomeni non colpiscono solo popolazioni e attività economiche, ma, in misura crescente, investono il patrimonio storico e culturale e i borghi storici, spesso situati su versanti fragili o nelle piane fluviali.

Già nel 2021, l'ISPRA aveva messo in risalto alcuni specifici aspetti del fenomeno con effetti diretti sui beni culturali. Lo studio ha analizzato le problematiche afferenti ai borghi storici interessati da fenomeni franosi e i siti nazionali soggetti in modo particolare alle alluvioni.

In generale, l'indicatore di riferimento fornisce informazioni relative ai beni culturali a rischio idrogeologico nel territorio nazionale. Secondo i dati riportati dall'ISPRA per il 2025, i beni culturali a rischio di frane sono 45.339, dei quali 13.966, pari al 6,1 per cento del totale, sono ubicati in aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4. I beni culturali a rischio alluvioni sono 35.997, il 15,7 per cento del totale, nello scenario di pericolosità idraulica media, con tempi di ritorno fra cento e duecento anni, e raggiungono i 54.103 nello scenario di pericolosità idraulica bassa, che è lo scenario massimo atteso. Le regioni maggiormente interessate da entrambi i fenomeni sono la Campania, la Toscana, le Marche, l'Emilia-Romagna, il Lazio, il Veneto e la Liguria.

Tale evidenza comporta la necessità di una rapida, sistematica e coordinata attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio definendo i contorni di una priorità nazionale per la sicurezza dei territori e dei cittadini, oltre che per lo sviluppo dell'intero Paese.

La vulnerabilità di questi beni è aggravata dal fatto che, diversamente dai beni mobili, gli edifici storici non possono essere spostati: in caso di evento estremamente intenso, come una frana o un'inondazione, i danni possono essere irreversibili, fino alla perdita totale.

Il patrimonio artistico e storico italiano è tutelato dal principio costituzionale di tutela del patrimonio culturale e naturale,

che impone interventi preventivi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, e dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Tuttavia, la normativa attuale non prevede strumenti sistematici di digitalizzazione preventiva né una struttura informatica nazionale di supporto per la modellazione informativa integrata di tutti i beni culturali e dei borghi storici, in particolare connessa alla mitigazione del rischio idrogeologico.

Gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, noti come strumenti di modellazione informativa degli edifici (BIM) e quelli specifici per gli edifici storici (HBIM) nonché i gemelli digitali, rappresentano approcci digitali avanzati che, anche grazie all'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, vanno oltre la semplice rappresentazione tridimensionale, integrando informazioni storiche, tecniche, materiali e dinamiche nel tempo, consentendo simulazioni di scenari, manutenzione predittiva e gestione intelligente.

Tali tecnologie sono già utilizzate in progetti avanzati di tutela del patrimonio, sia in Italia, come nei casi di studio su mura urbane, infrastrutture storiche e monumenti, sia all'estero.

I principali vantaggi riguardano: la conoscenza dettagliata della geometria e delle caratteristiche materiali dell'edificio, fondamentale per una valutazione di vulnerabilità e per simulare gli scenari di rischio; la documentazione storica e tecnica permanente, utile sia in fase di prevenzione che in caso di danni, permettendo rapidità e precisione nelle scelte di intervento; gli strumenti per simulare eventi estremi o prevedere gli effetti dei fenomeni idrogeologici, aumentando la capacità di pianificazione delle misure di mitigazione e la facilitazione delle attività di conservazione e di manutenzione programmata, con archiviazione sicura dei dati.

In Italia, l'adozione dei BIM nel settore pubblico è già stata introdotta; dal 1° gennaio 2025 il BIM negli appalti pubblici è diventato obbligatorio per la progettazione e l'esecuzione di opere di nuova costru-

zione e di interventi sugli edifici esistenti di importo superiore a 2 milioni di euro, mentre per gli interventi sugli edifici storico-artistici è previsto solo oltre soglia di rilevanza imposta dal diritto dell'Unione europea, stabilita, caso per caso, ai sensi dell'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il caso della Cattedrale di *Notre-Dame de Paris* in Francia dimostra l'importanza delle tecnologie digitali per la tutela del patrimonio. Dopo l'incendio del 2019, la ricostruzione e la conservazione sono state supportate da modelli digitali tridimensionali e da gemelli digitali basati su dati pre-evento, raccolti con scansioni *laser* e tecnologie di BIM, che hanno costituito una base di conoscenza indispensabile per la ricostruzione e per la sicurezza futura dell'edificio.

Questo esempio evidenzia come la digitalizzazione, utilizzata sia in azioni di prevenzione che di predizione, non solo documenta lo stato attuale di un bene, ma può essere fondamentale per la sua rinascita dopo eventi catastrofici.

La presente proposta di legge valorizza le tecnologie digitali, congiuntamente alle potenzialità dell'intelligenza artificiale sia come strumenti di prevenzione dai rischi che di predizione di nuovi ipotetici scenari di rischio: non si tratta solo di archiviare dati, ma di costruire una base informativa solida che supporti la gestione dei rischi naturali, la pianificazione degli investimenti, l'efficacia degli interventi di salvaguardia e la resilienza del patrimonio culturale.

Alla luce dei dati sull'elevata esposizione ai rischi idrogeologici e sismici e della complessità degli edifici storici, sia essa morfologica, geometrica, materica, strutturale oltre che culturale, è auspicabile dare una dimensione strutturale alla politica pubblica di digitalizzazione, affinché essa non sia relegata a interventi sporadici, ma diventi parte integrante della strategia nazionale di tutela del patrimonio.

Inoltre, il coinvolgimento del mondo accademico, degli istituti di ricerca e formazione e delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di conservazione e

protezione degli edifici a rilevanza storica e culturale, consentono la promozione di competenze specifiche legate alla conservazione del patrimonio culturale e l'implementazione delle nuove tecnologie nella mitigazione del rischio idrogeologico.

In un'ottica di prevenzione del rischio e di salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, la presente proposta di legge intende rendere strutturale la pianificazione delle misure di prevenzione e di mitigazione mediante una specifica novella al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'articolo 1 introduce, nel suddetto codice, la sezione *III-bis*, recante disposizioni in materia di forme di protezione digitalizzata.

Con il nuovo articolo *52-bis* si prevede l'estensione delle misure già previste dall'articolo 43 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli edifici di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del codice dei beni culturali ai beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del medesimo codice. La finalità è quella di assicurare la tutela, la protezione preventiva e la mitigazione dei rischi naturali, per il patrimonio culturale immobiliare pubblico dal rischio idrogeologico e sismico, con particolare riferimento per quelli ubicati in aree classificate a rischio idrogeologico superiore a quello medio sulla base degli indicatori di rischio per frane e alluvioni elaborati dall'ISPRA e per quelli ubicati nelle zone sismiche classificate 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

Con il nuovo articolo *52-ter* viene definita, per le amministrazioni competenti, la modalità di adozione degli strumenti di gestione informativa digitale, mentre, con il nuovo articolo *52-quater*, viene istituita la banca di dati nazionale del patrimonio culturale immobiliare, interoperabile con i sistemi informativi delle regioni, degli enti locali e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei

ministri, e previsto un censimento degli stessi immobili a livello territoriale per l'integrazione della citata banca di dati.

La previsione di una fase sperimentale, con una durata di trentasei mesi, è prevista dal nuovo articolo 52-*quinquies* e riguarderà un numero limitato di immobili e ambiti territoriali da individuare con decreto del Ministro della cultura, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

L'articolo 52-*sexies* istituisce un Comitato tecnico-scientifico interministeriale per la digitalizzazione del patrimonio immobiliare culturale con funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio degli interventi di digitalizzazione degli immobili di interesse culturale di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Il suddetto Comitato è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e si compone di un rappresentante per ciascuno dei seguenti dicasteri: Ministero della cultura; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dell'università e della ricerca; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sono membri del citato Comitato anche: un rappresentante del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante della Conferenza unificata; fino a cinque esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale nelle discipline attinenti alla tutela, alla conservazione, al rilievo architettonico, alla gestione dei dati e all'innovazione tecnologica afferenti al patrimonio culturale immobiliare, nominati con decreto del Ministro della cultura. Il Comitato definisce le linee guida per la digitalizzazione del pa-

trimonio immobiliare culturale, assicurando l'integrazione con le piattaforme nazionali e il rispetto dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea in materia di dati; monitora lo stato di avanzamento degli interventi di digitalizzazione, anche ai fini della verifica del rispetto dei tempi, dei costi e degli obiettivi programmati; individua e valuta, sulla base di criteri oggettivi, definiti con propria deliberazione, gli immobili da sottoporre prioritariamente ai processi di digitalizzazione, tenendo conto, in particolare, del livello di rischio, dello stato di conservazione, del valore culturale e della rilevanza ai fini della fruizione pubblica; esercita funzioni di supervisione e di coordinamento degli interventi in corso, anche formulando raccomandazioni e proposte correttive alle amministrazioni competenti. Ai membri del Comitato non è riconosciuta alcuna forma di remunerazione o di rimborso.

Il nuovo articolo 52-*septies* prevede forme di sponsorizzazione o di contribuzione private per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa di digitalizzazione nonché la collaborazione con altri enti e con le università.

L'articolo 2 reca le forme di copertura finanziaria, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e mediante i fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le ulteriori risorse nazionali destinate alla tutela del patrimonio culturale e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e le risorse private provenienti da progetti di sponsorizzazione di cui all'articolo 120 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. Al capo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la sezione III è inserita la seguente:

« SEZIONE III-*bis* – Forme di protezione digitalizzata

Art. 52-*bis*. – *(Strumenti di gestione informativa digitale del patrimonio culturale immobiliare)* – 1. Al fine di assicurare la tutela, la protezione preventiva e la mitigazione dei rischi naturali, con particolare riferimento al rischio idrogeologico e sismico, nonché di promuovere la conservazione programmata del patrimonio culturale immobiliare pubblico, anche al di fuori degli interventi di manutenzione, restauro e recupero, agli immobili di cui agli articoli 10, commi 1 e 2, e 136, ai complessi monumentali nonché agli ambiti territoriali oggetto di dichiarazione di interesse culturale o individuati dagli strumenti di pianificazione paesaggistica di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali si applicano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, volti a:

a) conoscere la geometria, le caratteristiche materiche e strutturali degli immobili;

b) valutare la vulnerabilità e simulare gli scenari di rischio;

c) raccogliere la documentazione storica e tecnica permanente;

d) supportare le decisioni per la prevenzione, la gestione delle emergenze e gli interventi di ricostruzione;

e) programmare la manutenzione e la conservazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, secondo criteri di priorità, agli immobili:

a) ubicati nelle aree classificate, secondo gli indicatori di rischio per frane e alluvioni elaborati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con un rischio superiore al medio;

b) ubicati nelle zone sismiche classificate 1 e 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003;

c) ubicati in contesti territoriali caratterizzati da fragilità geomorfologica o esposti agli effetti dei cambiamenti climatici;

d) ubicati in borghi storici o in centri storici minori soggetti a spopolamento o abbandono.

*Art. 52-ter. — (Modalità di adozione degli strumenti di gestione informativa digitale) —*

1. Le amministrazioni competenti adottano, secondo criteri di priorità, i metodi e gli strumenti di gestione informativa di digitalizzazione preventiva di cui all'articolo 52-bis anche mediante l'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale, tenendo conto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di digitalizzazione nel settore delle costruzioni.

*Art. 52-quater. — (Banca di dati nazionale del patrimonio culturale immobiliare e sistemi informativi territoriali) —*

1. È istituita, presso il Ministero della cultura, la banca di dati nazionale del patrimonio culturale immobiliare, interoperabile con i sistemi informativi territoriali delle regioni, degli enti locali e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La banca di dati di cui al comma 1 contiene, per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 52-bis:

a) la modellizzazione informativa comprendente anche i dati relativi alla strut-

tura, ai materiali e allo stato di conservazione nonché informazioni sulla vulnerabilità e sui rischi;

b) simulazioni di scenari di evento;

c) la documentazione storica e tecnica.

3. Gli enti pubblici territoriali e gli enti locali provvedono, per gli immobili di rispettiva proprietà, al censimento degli immobili di cui all'articolo 52-*bis* ubicati nei rispettivi territori e all'aggiornamento periodico dei dati, trasmettendo i dati e i relativi aggiornamenti alla banca di dati di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri competenti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione, i requisiti tecnici e i criteri di interoperabilità della banca di dati di cui al comma 1.

Art. 52-*quinquies*. — (*Fase di sperimentazione*) — 1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente sezione, con decreto del Ministro della cultura da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di esecuzione di una fase di sperimentazione, della durata di trentasei mesi, su un numero limitato di immobili e ambiti territoriali individuati.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

a) alla definizione di modelli operativi uniformi;

b) alla verifica dell'efficacia delle tecnologie adottate;

c) alla valutazione dell'impatto sulla prevenzione dei rischi;

d) alla predisposizione di linee guida per l'estensione della disciplina a livello nazionale.

Art. 52-*sexies*. — (*Comitato tecnico-scientifico interministeriale per la digitalizzazione*)

*del patrimonio immobiliare culturale) – 1.*

È istituito, presso il Ministero della cultura, il Comitato tecnico-scientifico interministeriale per la digitalizzazione del patrimonio immobiliare culturale, di seguito denominato “Comitato”, con funzioni di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio degli interventi di digitalizzazione degli immobili di interesse culturale di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da:

*a)* un rappresentante del Ministero della cultura;

*b)* un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

*c)* un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

*d)* un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

*e)* un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

*f)* un rappresentante del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

*g)* un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

*h)* fino a cinque esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale nelle discipline attinenti alla tutela, al restauro, alla conservazione, al rilievo architettonico, alla gestione dei dati e all'innovazione tecnologica, nominati con decreto del Ministro della cultura.

3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Il Comitato esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

*a)* definisce le linee guida per la digitalizzazione del patrimonio immobiliare culturale di cui all'articolo 52-*bis*, assicurando l'integrazione con le piattaforme nazionali

e il rispetto dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea in materia di dati;

b) monitora lo stato di avanzamento degli interventi di digitalizzazione, anche ai fini della verifica del rispetto dei tempi, dei costi e degli obiettivi programmati;

c) individua e valuta, sulla base di criteri oggettivi definiti con propria deliberazione, gli immobili da sottoporre prioritariamente ai processi di digitalizzazione, tenendo conto, in particolare, del livello di rischio, dello stato di conservazione, del valore culturale e della rilevanza ai fini della fruizione pubblica;

d) esercita funzioni di monitoraggio e di coordinamento degli interventi in corso, anche formulando raccomandazioni e proposte correttive alle amministrazioni competenti.

5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità di funzionamento del Comitato, i criteri per la nomina degli esperti nonché gli strumenti operativi per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 52-septies. — (*Collaborazione con altri enti e sponsorizzazioni*) 1. Per le finalità della presente sezione, lo Stato promuove la collaborazione con le università, gli enti di ricerca e gli istituti di formazione per lo sviluppo di competenze specialistiche e per l'applicazione delle tecnologie digitali alla tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 52-bis.

2. Per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa di digitalizzazione di cui all'articolo 52-bis è incentivata la partecipazione di soggetti privati mediante procedure di sponsorizzazione anche in forme di partenariato pubblico-privato, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Comitato di cui all'articolo 52-sexies pubblica l'elenco degli immobili del patrimonio culturale immobiliare di cui all'articolo 52-bis disponibili per la sponsorizzazione degli interventi e delle attività di tutela di cui alla presente sezione ».

## Art. 2.

*(Finanziamento degli interventi)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante:

*a)* i fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, con particolare riferimento ai programmi regionali e nazionali;

*b)* il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

*c)* ulteriori risorse nazionali destinate alla tutela del patrimonio culturale e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico;

*d)* risorse private provenienti dai progetti di sponsorizzazione di cui l'articolo 120 del codice di cui al del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0193420\*